

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 settembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2025, n. 5.

Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva. (25R00110)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) e altre disposizioni di adeguamento normativo. (25R00166)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2025, n. 4.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. (25R00167)..... Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2024, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 "Codice del commercio". (25R00144)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2024, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano. (25R00186)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2024, n. 33.

Modifica del regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici. (25R00146)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2024, n. 34.

Modifica del regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio. (25R00147)..... Pag. 7


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2025, n. 1.

Norme urgenti in materia di autonomie locali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027). (25R00069)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 2.

Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale. (25R00084) Pag. 10



LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 3.

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate. (25R00085) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2025, n. 4.

Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa. (25R00086) Pag. 18

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 1/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017. (25R00034) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 2/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale). (25R00035) Pag. 21

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 11.

Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche. (25R00211) . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 12.

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. (25R00212) Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2024, n. 32 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2024, recante la «Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano. Avviso tecnico di errore materiale». (25R00145) Pag. 30



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2025, n. 5.

Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 13S4 del 28 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, delle leggi vigenti e della normativa europea, promuove e sostiene interventi a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.

2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove l'attività degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede o ambito di operatività nel territorio regionale e con specifiche competenze nel campo della dipendenza affettiva;

b) promuove l'attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sul rischio di incorrere nelle truffe di cui al comma 1 e l'attività di educazione e formazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni.

Art. 2.

Convenzioni

1. La Regione, in coordinamento e collaborazione con i servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D) presenti sul territorio, perseguendo un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche di dipendenza affettiva, d'intesa con gli enti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, stipula, con i medesimi, convenzioni secondo lo schema definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 4, al fine di realizzare:

a) interventi di sostegno psicologico professionale in favore delle vittime;

b) prestazioni di assistenza nella fase di denuncia presso le autorità competenti;

c) supporti e servizi alle famiglie delle vittime, anche a domicilio;

d) attività informative e di sensibilizzazione in ordine alla possibilità di rivolgersi ai Ser.D.

Art. 3.

Campagne informative e formative

1. La Regione promuove campagne informative sul tema della dipendenza affettiva, finalizzate a prevenire i rischi derivanti dalle truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici mediante:

- a)* iniziative formative, informative e culturali;
- b)* interventi e attività di educazione e sensibilizzazione;
- c)* azioni volte a promuovere un uso responsabile e consapevole dei *social media*.

2. La Regione promuove, d'intesa con gli istituti scolastici e le università, la realizzazione e la diffusione di specifici percorsi e strumenti formativi.

Art. 4.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento con il quale approva lo schema di convenzione con gli enti del terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Sezione tematica sulla dipendenza affettiva presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze

1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, la sezione tematica sulla dipendenza affettiva con funzione consultiva e di monitoraggio, che si riunisce almeno due volte all'anno.

2. La sezione tematica sulla dipendenza affettiva è composta:

a) da uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;

b) dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e dall'assessore regionale competente in materia di sanità, o da un loro delegato;

c) da due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro associazioni rappresentative;

d) da un rappresentante per ciascuna azienda sanitaria locale;


e) da due rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che hanno specifica competenza in materia di dipendenze affettive;

f) da un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

g) da un rappresentante dei Ser.D.

3. La sezione tematica sulla dipendenza affettiva svolge i seguenti compiti:

a) informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate alle persone con dipendenza affettiva;



b) formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1.

4. La partecipazione alla sezione tematica sulla dipendenza affettiva è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.

Art. 6.

Intervento della Regione nell'ambito di procedimenti penali

1. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile nell'ambito di procedimenti penali relativi a fatti commessi nel suo territorio aventi a oggetto i delitti di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le somme percepite dalla Regione a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto, rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di assistenza e informazione alle vittime di truffe commesse con strumenti informatici o telematici aventi come presupposto la dipendenza affettiva.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 2 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;

b) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'art. 3;

c) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;

d) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziato

all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2025, 2026 e 2027, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

2. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziato annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2025

CIRIO

25R00110

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) e altre disposizioni di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 4 del 2 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 17/2024, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-PEF) per gli anni d'imposta 2025-2027 - adeguato»



mento all'art. 1, commi 2, lettera a), e 726, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)). — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 2, lettera a), e 726, della legge 207/2024, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 trova applicazione quanto disposto dall'art. 2-bis della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).».

Art. 2.

Disposizioni in materia di pesca professionale e acquacoltura marittima

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) che stabilisce l'applicazione all'imprenditore ittico, ivi compreso l'acquacoltore, delle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, il presente articolo detta disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per pesca professionale e acquacoltura, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. La concessione di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale destinate all'esercizio delle attività di pesca professionale e di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua le aree oggetto di concessione, oppure su istanza di parte, resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.

3. La durata delle concessioni di cui al comma 2 è stabilita sulla base del piano economico finanziario degli investimenti dell'iniziativa cui pertiene la concessione e dei relativi costi da ammortizzare e comunque per un periodo non inferiore a quindici anni.

4. La Regione può approvare direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente articolo con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività relative alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché costituire un quadro di riferimento per garantire l'armonizzazione nello svolgimento delle azioni e delle funzioni conferite.

5. In sede di prima applicazione di quanto disposto dal comma 3, la durata delle concessioni demaniali marittime previste dai progetti di utilizzo delle aree demaniali per

attività di pesca professionale e acquacoltura marittima operative alla data dell'entrata in vigore della presente legge è stabilita in quindici anni.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.774.000,00 (ventottomilionisettescentosettantaquattromila/00) al titolo 01 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati»;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.774.000,00 (ventottomilionisettescentosettantaquattromila/00) alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 30.314.000,00 (trentamilionitrecentoquattordicimila/00) al titolo 01 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati»;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 30.314.000,00 (trentamilionitrecentoquattordicimila/00) alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

Anno 2027

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 31.001.000,00 (trentunomilionimille/00) al titolo 01 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati»;

stato di previsione della spesa


- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 31.001.000,00 (trentunomilionimille/00) alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

2. Dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 31 marzo 2025

Il Presidente: BUCCI

(*Omissis*).

25R00166

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2025, n. 4.

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 5 del 23 aprile 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria)

1. Alla fine della lettera *h*) del comma 3 dell'art. 2-*bis* della legge regionale n. 25/2006, sono aggiunte le parole: «quali, tra gli altri, quelli previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della regione, ai sensi dell'art. 1 dello statuto), per l'acquisto, per gli uffici di cui al comma 6, d'arredi e complementi, elementi decorativi, simboli, segnaletica, bandiere, illuminazione d'ambiente, piante ornamentali, elementi di *design* e altri beni similari o funzionali».

2. Alla fine della lettera *n*) del comma 3 dell'art. 2-*bis* della legge regionale n. 25/2006, sono aggiunte le parole: «e che riguardino il medesimo consiglio regionale o gli organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, a esso posti in capo quali, ferme restando le tipologie di spesa rappresentate e assunte alla lettera *m*), tra le altre, le celebrazioni relative a: ricorrenze istituzionali, storiche; feste nazionali; annuali e anniversari di fondazione, redazione, promulgazione, entrata in vigore; commemorazioni; cerimonie e sedute solenni; onoranze a personalità e istituzioni».

3. Al comma 4 dell'art. 2-*bis* della legge regionale n. 25/2006, le parole: «lettere *a*), *b*) e *c*)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», e le parole: «nei soli ambiti di cui alle lettere *l*), *n*) e *p*)» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti di cui alle lettere *l*) e *p*)».

4. Al comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge regionale n. 25/2006, le parole: «intervvenuto prima del ragguingimento dei trenta mesi di mandato del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «o nel caso in cui il singolo revisore abbia svolto il proprio incarico per un periodo inferiore a un'intera legislatura» e le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono soppresse.

5. Al primo trattino del comma 5-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge regionale n. 25/2006, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento».

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 22 della legge regionale n. 25/2006, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. In fase di prima applicazione, valutata da ciascuna autorità, d'intesa con la giunta regionale, l'esigenza di garantire continuità in alcune delle attività di supporto, il personale a tempo indeterminato assegnato alle strutture dei garanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione può proseguire nelle proprie funzioni di supporto venendo distaccato, fermi restando gli oneri fissi e accessori a carico della giunta regionale, presso le strutture dei citati garanti.».

7. Al comma 2-*ter* dell'art. 23-*bis* della legge regionale n. 25/2006, le parole: «comma 6 *ter*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-*quater*».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2020, è sostituito dal seguente:

«3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica), XI (Dei delitti contro la famiglia), XII (Dei delitti contro la persona) e XIII (Dei delitti contro il patrimonio), commessi nel territorio della regione.».

Art. 3.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 16 aprile 2025

Il Presidente: BUCCI

(*Omissis*)

25R00167

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2024, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 “Codice del commercio”.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 novembre 2024, n. 48 - Straord. n. 1*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 novembre 2024, n. 1049;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 7 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12, le parole «due giorni feriali» sono sostituite dalle parole «tre giorni».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 novembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2024, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 novembre 2024, n. 48 - Straord. n. 1*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 novembre 2024, n. 1025;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ufficio questioni linguistiche

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*f*) coordinamento rete referenti linguistici dell’amministrazione provinciale;

«*g*) segreteria della commissione paritetica di terminologia.».

Art. 2.

Ripartizione politiche sociali

1. Dopo il numero 1) della lettera *c*) del comma 2 dell’art. 18 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è inserito il seguente numero:

«*1-bis*) elaborazione dei piani di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche;».

Art. 3.

Ripartizione amministrazione del patrimonio

1. La lettera *e*) del comma 2 dell’art. 51 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogata.


Art. 4.

Ripartizione edilizia e servizio tecnico

1. La lettera *d*) del comma 2 dell’art. 52 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita:

«*d*) Ufficio affari amministrativi, che ha le seguenti competenze:

1) questioni amministrative relative a incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione dei contratti, svincolo delle fidejussioni fino al collaudo dell’opera;



- 2) autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali;
- 3) procedure aperte e negoziate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- 4) esecuzione delle verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 5) aggiudicazione degli appalti;
- 6) concorsi di idee e di progettazione;
- 7) elaborazione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;
- 8) segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«*f*) Ufficio opere ambientali e infrastrutture, che ha le seguenti competenze:

- 1) realizzazione delle dorsali della rete in fibra ottica provinciale;
- 2) realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;
- 3) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- 4) costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;
- 5) infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale;
- 6) coordinamento dei lavori per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica sul territorio provinciale in collaborazione e d'intesa con i comuni interessati;
- 7) realizzazione di infrastrutture primarie di interesse provinciale.».

Art. 5.

Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 55 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita:

«*b*) Ufficio pianificazione paesaggistica e comunale, che ha le seguenti competenze:

- 1) pianificazione paesaggistica e comunale;
- 2) adeguamento e modifica dei piani paesaggistici;
- 3) procedimento di pianificazione verde-verde;
- 4) vincoli paesaggistici;
- 5) coordinamento della tutela degli insiemi;
- 6) *Überprüfung von Durchführungsplänen betreffend die Natur-und Agrarflächen*;
- 7) predisposizione di pareri ecologico-paesaggistici;
- 8) consulenza ai comuni su pianificazione e edilizia;
- 9) esame dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;
- 10) esame dei piani comunali per il territorio e il paesaggio nonché dei piani urbanistici comunali;

- 11) esame dei piani delle zone di pericolo;
- 12) Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio;
- 13) vigilanza sull'attività edilizia;
- 14) consulenza e formazione dei componenti delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio;».

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 55 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita:

«*d*) Ufficio tutela del paesaggio, che ha le seguenti competenze:

- 1) valutazione degli interventi di modificazione del paesaggio e gestione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica di competenza della provincia;
- 2) esame di progetti di modificazione del paesaggio nell'ambito dei procedimenti sottoposti a valutazione ambientale;
- 3) segreteria della commissione competente per gli interventi di modificazione del paesaggio;
- 4) consulenza sulla tutela del paesaggio;
- 5) elaborazione di criteri e linee guida a livello progettuale per l'inserimento paesaggistico;
- 6) funzioni di polizia amministrativa;».

Art. 6.

Servizio per la sicurezza e la prevenzione della violenza

1. L'art. 57 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:


«Art. 57 (*Servizio per la sicurezza e la prevenzione della violenza*). — 1. Presso il Dipartimento edilizia abitativa, sicurezza e prevenzione della violenza è collocato come struttura operativa il Servizio per la sicurezza e la prevenzione della violenza, che ha le seguenti competenze:

- a*) pianificazione, coordinamento e attuazione di misure per la prevenzione della violenza;
- b*) pianificazione, coordinamento e attuazione di misure per incrementare la sicurezza e il senso di sicurezza;
- c*) rapporti con gli organi statali in materia di pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera *b*), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6;
- d*) rapporti con i comuni e le comunità comprensoriali in materia di pubblica sicurezza;
- e*) polizia locale.».

Art. 7.

Ripartizione agricoltura

1. La lettera *q*) del comma 1 dell'art. 61 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogata.



Art. 8.

Abrogazioni

1. Dopo il comma 3 dell'art. 64 del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. La lettera *d*) del comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 16 luglio 2018, n. 20, è abrogata.»

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 novembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 dicembre 2024, n. 33.

Modifica del regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 12 dicembre 2024, n. 50 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 dicembre 2024, n. 1079,

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, dopo le parole «dell'edificio o dell'azienda» sono inserite le parole «o parti dell'edificio strutturalmente e funzionalmente indipendenti».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 dicembre 2024, n. 34.

Modifica del regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 dicembre 2024, n. 51 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2024, n. 1131;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, le parole: «Apprendistato e maestro artigiano» sono sostituite dalle parole: «Apprendistato e formazione dei maestri e delle maestre professionali».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è aggiunta la seguente lettera:

«*c*) sessione d'esame: comprende tutte le date per gli esami di una parte d'esame di maestro/maestra professionale o di tecnico/tecnica del commercio previste nel programma d'esame di cui all'art. 7, comprese le ripetizioni degli esami di cui all'art. 9, comma 9.»

Art. 2.


1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«7. Nella domanda di ammissione il/la richiedente dichiara in quale lingua provinciale vorrebbe sostenere gli esami e i corsi di preparazione.»

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«4. I programmi delle singole parti dell'esame di maestro/maestra professionale e di tecnico/tecnica del commercio contengono le competenze che devono essere dimostrate alla prova d'esame e le modalità d'esame. I



programmi possono essere suddivisi in moduli. Un modulo rappresenta un'unità di esame completa che viene valutata separatamente. Se l'esame di un modulo è suddiviso in due o più prove parziali, una prova parziale superata mantiene la sua validità per la durata di una sessione d'esame.»

Art. 4.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito: «I membri delle commissioni per gestione aziendale e per gestione del personale e formazione professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero restano in carica per cinque anni, quelli per teoria e pratica professionale per una sessione d'esame.»

2. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, sono soppresse le parole «che sostituisce il primo in caso di impedimento. Se un membro di commissione risulta incompatibile, viene sostituito per la rispettiva sessione d'esame.»

3. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«3. Le commissioni d'esame per la prova di gestione aziendale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza professionale pluriennale nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o della formazione continua, con funzioni di presidente;

b) due esperti/esperte in materia di gestione aziendale; di questi almeno uno o una deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale per il settore alberghiero.»

4. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«4. Le commissioni d'esame per la prova di gestione del personale e di formazione professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza professionale pluriennale nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o della formazione continua, con funzioni di presidente;

b) un/una referente del corso di preparazione di cui all'art. 12;

c) un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato o nel settore alberghiero.»

5. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«5. Le commissioni d'esame per la prova di teoria e pratica professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza professionale pluriennale campo dell'istruzione, della formazione professionale o della formazione continua, con funzioni di presidente;

b) un esperto/un'esperta nella rispettiva professione, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

c) una persona con la qualifica di maestro/maestra professionale nell'attività professionale oggetto dell'esame oppure, in sua mancanza, da un esperto/un'esperta nella relativa attività professionale con esperienza pluriennale; tale membro viene proposto dalle organizzazioni delle datrici e dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d'ufficio.»

6. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 25, è così sostituito:

«6. Le commissioni per l'esame di tecnico/tecnica del commercio sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza professionale pluriennale nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o della formazione continua, con funzioni di presidente;

b) un esperto/un'esperta, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

c) una persona in possesso della qualifica di tecnico/tecnica del commercio oppure, in sua mancanza, da un esperto/un'esperta nel settore commerciale con esperienza pluriennale; tale membro viene proposto dalle organizzazioni delle datrici e dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d'ufficio.»

Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, sono soppresse le parole: «; l'invito conterrà anche informazioni sui documenti e gli ausili consentiti, nonché sulle azioni non permesse e le loro conseguenze».


2. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«3. Le prove orali si svolgono in presenza dell'intera commissione d'esame. Nel caso di esami scritti, grafici e pratici, almeno un membro della commissione d'esame è incaricato di presiedere alla sorveglianza; inoltre, l'ufficio provinciale competente può avvalersi anche di altri sorveglianti. Questi sorveglianti controllano il corretto svolgimento degli esami.»

3. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito: «Ogni valutazione viene decisa dall'intera commissione.»

4. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«6. La commissione d'esame, il membro della commissione incaricato della sorveglianza o la persona delegata alla sorveglianza può escludere dalla prosecuzione dell'esame il candidato o la candidata che, durante la prova, commetta un atto di impostura, utilizzi documenti o ausili non consentiti, violi le disposizioni in materia di sicurezza o arrechi grave disturbo al regolare svolgimento dell'esame stesso.»



5. Nel comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, le parole: «dalla commissione o dal membro incaricato della sorveglianza» sono sostituite dalle parole: «dalla commissione, dal membro della commissione incaricato della sorveglianza o dalla persona delegata alla sorveglianza».

6. Dopo il comma 9 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«10. I candidati e le candidate che presentano all'ufficio competente un certificato medico di un disturbo specifico dell'apprendimento ai sensi della normativa nazionale hanno diritto ad adeguati strumenti compensativi e dispensativi in relazione alle modalità d'esame previste.»

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«1. Ogni candidato/Ogni candidata ha diritto a una valutazione trasparente e chiaramente comunicata. Per l'attribuzione del voto d'esame si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

a) voto 10: le competenze prefissate sono state acquisite pienamente e dimostrate in modo molto convincente; le aspettative professionali sono ampiamente superate;

b) voto 9: le aspettative professionali sono soddisfatte ben oltre l'essenziale;

c) voto 8: le aspettative professionali sono soddisfatte in misura superiore all'essenziale;

d) voto 7: le aspettative professionali sono pienamente soddisfatte negli ambiti essenziali della materia;

e) voto 6: le aspettative professionali sono per la maggior parte soddisfatte negli ambiti essenziali;

f) voto 5: le aspettative professionali non sono per la maggior parte soddisfatte neanche negli ambiti essenziali;

g) voto 4: le aspettative professionali non sono neanche minimamente soddisfatte negli ambiti essenziali.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è così sostituito:

«3. È a discrezione della commissione elevare al voto 6 uno degli esami previsti dal relativo programma d'esame se il candidato/la candidata ha ottenuto un voto compreso tra 5,1 e 5,9.»

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, sono aggiunti i seguenti periodi: «La mancata partecipazione all'esame sarà considerata come un tentativo di esame, a meno che non si tratti di motivi di malattia confermati da un certificato medico o di un caso di decesso del/della coniuge o convivente o di parenti e affini fino al terzo grado, documentabile con copia dell'avviso di morte o del certificato di morte.»

4. Nel testo italiano del comma 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, le parole: «superato con lode» sono sostituite dalle parole: «superato con merito».

Art. 7.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2020, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«4. Chi è esonerato da una parte dell'esame di maestro/maestra professionale o di tecnico/tecnica del commercio non ottiene un voto complessivo.»

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 dicembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00147

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2025, n. 1.

Norme urgenti in materia di autonomie locali. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 18 febbraio 2025, n. SO1).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 12/2024

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027), le parole «le operazioni di votazione, nel primo e nel secondo turno, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei



votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio.» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni di votazione si svolgono, nel primo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e, nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00. In occasione del primo turno, il presidente, effettuate le operazioni di riscontro dei votanti, rinvia lo scrutinio alle ore 8,00 del martedì. In occasione del secondo turno, terminate la votazione e le operazioni di riscontro dei votanti, il presidente dà inizio allo scrutinio.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 febbraio 2025

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00069

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 2.

Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2025, n. SO2*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento

al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

2. In attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Art. 2.


Individuazione delle aree idonee

1. In considerazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel «Master Plan sviluppo impresa - Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2021» approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370;

b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;

c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comporti-



no una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;

d) i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006;

e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;

g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 152/2006;

h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;

i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;

j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;

l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on

shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:

a) dal comma 1, lettera *c)*, a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;

b) dal comma 1, lettera *e)*, incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;

c) dal comma 1, lettere *f)*, *g)*, *i)*, *j)*, *k)* e *l)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole:

a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 199/2021 o all'inserimento dei medesimi impianti nella configurazione di una CER già costituita;

b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:

a) nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, numeri 6) e 7);

b) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*:

1) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

2) nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 42/2004;

3) nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO;


4) nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'art. 3, commi 3, lettera *b)*, e 4;

c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)* e *j)*:

1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

3) nei prati stabili di cui all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).



5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:

a) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'art. 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al comma 4;

b) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'art. 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.

6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'art. 6, comma 1.

7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.a., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.

Art. 3.

Individuazione delle aree non idonee

1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) «Criteri per l'individuazione di aree non idonee» del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:

a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:

1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:

1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di candidatura;

1.2) aree ricomprese nel programma «L'uomo e la biosfera» (*Man and the Biosphere - MaB*);

2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);

3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 42/2004;

4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'art. 135 del decreto legislativo 42/2004;

5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;

6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;

b) tutela dell'ambiente:

1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;

2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);

3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;

4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;

5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2022 (Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali);

8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

c) tutela delle attività agricole:

1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) dell'United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale



della Regione, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale;

2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

3) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica od oggetto di riordino fondiario;

4) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia. La fascia di rispetto trova applicazione entro e non oltre la delimitazione delle zone classificate agricole;

d) tutela dei centri abitati:

1) distanza minima del perimetro di un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. Per impianti di potenza superiore a 12 MW la predetta distanza minima non è inferiore a 200 metri;

2) distanza minima del perimetro degli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano, non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all'art. 65, commi 1-*quater* e 1-*quinqües*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:

a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;

b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela. Per i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO, per i quali è in corso il procedimento di ampliamento della buffer zone, la fascia di rispetto corrisponde alla proposta di ridelimitazione del suo perimetro.

4. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'art. 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

5. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b), sono rappresentate nella cartografia di cui all'art. 6, comma 5. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a), sono rappresentate nella cartografia di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 4.

Aree ordinarie

1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 5.

Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili


1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:

a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;

c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;

d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione



dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;

e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;

f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;

g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;

i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi;

j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.

2. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 6.

Cartografia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e

la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia e con i Comuni e gli enti aventi speciali funzioni di pianificazione territoriale, ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Le modalità di tenuta della cartografia di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 19 del decreto legislativo 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'art. 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 4 e 5, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, sentito il competente organo periferico del Ministero della cultura, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'art. 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della Commissione consiliare competente è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso. I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.

5. Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'art. 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.



6. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 5 può essere modificata in ogni tempo, anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, a eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 7.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 19/2012

1. Al numero 3) della lettera c) del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole: «è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate;» sono soppresse.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).

2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;

b) si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2.

3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'art. 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le coperture delle superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.

4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'art. 6 con le modalità previste dall'art. 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'art. 57-*quater* della legge regionale n. 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui

agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l'art. 40 della legge regionale n. 5/2007;

b) i commi 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

c) il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);

d) l'art. 96 della legge regionale n. 3/2024;

e) il comma 102 dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:

a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;

b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;

c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'art. 6 e le soluzioni proposte.

Art. 11.


Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 2025

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00084

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 3.

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2025 - n. SO2)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in considerazione del supporto nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l'affermazione dei valori della Costituzione repubblicana, riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale.

2. La Regione esprime solidarietà alle vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata, del dovere o ai loro superstiti, nonché ai volontari civili di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), vittime in operazioni di protezione civile o ai loro superstiti, in coerenza con i principi della vigente normativa statale.

Art. 2.

Interventi per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, nella promozione di progetti mirati o di programmi d'attività, nonché nell'organizzazione di iniziative, purché siano previste dallo statuto delle stesse e si tengano sul territorio regionale, con le seguenti finalità:

a) organizzazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;

b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli-Venezia Giulia, della storia patria e del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine;

c) manutenzione, recupero e restauro dei beni mobili e dei cimeli da esporre in musei, cerimonie, mostre e in altre iniziative organizzate dalle associazioni di cui all'art. 1, comma 1;

d) diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;

e) costruzione di una geografia memoriale mediante il censimento, a titolo esemplificativo, di lapidi, cippi, monumenti e pietre d'inciampo;

f) manutenzione, recupero, restauro e realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi della memoria e della testimonianza storica afferenti alle finalità statutarie dell'associazione, d'intesa con i Comuni interessati;

g) manutenzione, conservazione, recupero e divulgazione di materiale storico-documentale e organizzazione di incontri nelle scuole.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, che dichiarino il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite da almeno un anno;

b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali o *sub* regionali di associazioni nazionali, tali requisiti devono sussistere per ambedue le tipologie;


c) assenza di finalità di lucro;

d) aver svolto attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali o *sub* regionali di associazioni nazionali tali attività sono riferite ad ambedue le tipologie;

e) non aver concorso alla diffusione di azioni volte a negare o a sminuire l'esistenza e la valenza storica di vicende quali l'Olocausto, le Foibe e l'Esodo.

3. La Giunta regionale individua annualmente con propria deliberazione gli interventi prioritari nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione dei contributi, anche a rimborso.

4. Con bando, adottato con decreto del Direttore competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, sono determinati i termini e le mo-



dalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, i criteri applicativi per lo svolgimento dell'istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 3.

Sedi delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della facoltà prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *k*), della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale n. 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), possono riservare quota parte dei locali a favore delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.

Art. 4.

Misure di sostegno per le vittime del dovere e assimilate

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per le vittime degli eventi lesivi di cui al medesimo comma, riconosciute tali secondo la normativa statale e regionale e per i loro familiari, anche superstiti, limitatamente a coniuge e figli o, in mancanza di questi, ai genitori.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere concesse al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) residenza o sede di servizio della vittima dell'evento lesivo in uno dei Comuni della Regione al momento del verificarsi dell'evento medesimo;

b) accadimento dell'evento lesivo, da cui sia derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione.

3. L'Amministrazione regionale riconosce le seguenti misure di sostegno:

a) diritto al collocamento obbligatorio secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale;

b) attribuzione di titoli di preferenza e precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale, come previsto dalla normativa nazionale;

c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, degli obblighi tributari assolti nei confronti della Regione per l'anno di imposta in cui si è verificato l'evento lesivo;

d) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica alle vittime dell'evento lesivo da cui sia derivata l'invalidità permanente;

e) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli delle vittime dell'evento lesivo;

f) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

g) benefici per l'acquisto della prima casa.

4. Le misure di sostegno sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

5. In attuazione dell'art. 1, comma 2, al fine di commemorare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse assimilati, la Regione istituisce con apposita deliberazione la «Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere» (Giornata), individuata nella data del 31 maggio di ogni anno, anniversario della «Strage di Peteano», che può essere celebrata in una giornata della settimana che precede o segue tale data. A tal fine la Giunta regionale, annualmente, con la medesima deliberazione individua altresì la località ove celebrare la Giornata in ricordo di un evento significativo accaduto sul territorio regionale.

6. L'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo, comprendente l'individuazione dei beneficiari, le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati al comma 3, è disciplinata da regolamenti, previo adeguamento delle rispettive discipline di settore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 2009, n. 14 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale).


Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *g*), limitatamente alla divulgazione di materiale storico documentale e all'organizzazione di incontri nelle scuole, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c*), *f*) e *g*), limitatamente alla manutenzione, conservazione e recupero di materiale storico documentale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di 250.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025- 2027.

5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 2025

FEDRIGA

(Omissis)

25R00085

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2025, n. 4.

Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2025 - n. SO2)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della normativa europea e nazionale, disciplina i contenuti dei percorsi formativi riguardanti l'esercizio delle attività della subacquea industriale (norma UNI 11366/2010), come definite dall'art. 2 della presente legge.

2. La presente legge dispone in materia di formazione professionale e non regolamenta né limita l'accesso o l'esercizio dell'attività lavorativa subacquea come disciplinata dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Sono definiti «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160), coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime *inshore* e *offshore* o interne.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi-turistici e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

3. Rimane ferma l'applicazione delle norme nazionali ed europee in materia di professioni, di attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori e incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi in aree sottomarine soggette ai poteri dello Stato, si applicano le norme di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale).

Art. 3.

Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano nelle classificazioni correlate alle attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali):

a) OTS I Livello

Rif. ITA: ADA.11.02.21 e ADA 11.02.22, pari al livello EQF 3

Rif. INT: *Diver*

b) OTS II Livello


Rif. ITA: ADA.11.02.22 e ADA 11.02.21, pari al livello EQF 4

Rif. INT: *Top Up Diver*

c) OTS III Livello

Rif. ITA: ADA.11.02.23, pari al livello EQF 4

Rif. INT: *Closed Bell Diver*



2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera *a*), OTS I Livello (*Diver*), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino a una profondità massima di 50 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera *b*), OTS II Livello (*Top up Diver*), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di 50 metri.

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera *c*), OTS III Livello (*Closed Bell Diver*), forniscono la formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai 50 metri.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti a essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso, prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di:

a) una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o *basket*, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo;

b) presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata;

c) in alternativa al punto *b*), presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti.

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate. L'impianto deve essere certificato o in classe.

Art. 4.

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove e sostiene interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale accreditando i centri formativi ai sensi degli articoli 22, 22-ter, 23 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere:

a) coerenti nei contenuti con i moduli formativi, internazionalmente riconosciuti, indicati dall'*International Diving Schools Association* (IDSA);

b) condotti nel rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e alla norma UNI 11366/2010.

3. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli *standard* formativi previsti dalla presente legge.

4. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Art. 5.

Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea industriale, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge sono equiparati alla qualifica n. 6216 nell'ambito del quadro europeo delle qualificazioni (EQF), in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni «ISCO-88», qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. «*Underwater divers*», e consentono l'iscrizione al Registro dei sommozzatori custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.

Art. 6.

Disposizioni attuative e finali

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli *standard* prescritti dall'art. 4, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al «Registro dei sommozzatori» custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 marzo 2025

FEDRIGA

(Omissis)

25R00086

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 1/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), come successivamente modificata;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli articoli 60 e 89;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, «Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 65/2014», con particolare riferimento all'art. 34;

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 «Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana»);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 21 novembre 2024;

Visto il parere favorevole della V Commissione del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 16 dicembre 2024, con l'integrale recepimento delle osservazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1538;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.) ha modificato la normativa in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Le modifiche riguardano, tra l'altro:

a) l'ampliamento del novero dei soggetti potenziali destinatari di donazioni con l'ingresso delle associazioni senza fini di lucro in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 27/2021 che realizzino progetti concernenti manifestazioni di rievocazione storica aventi le caratteristiche individuate dalla stessa l.r. 27/2021;

b) l'individuazione dei «progetti di paesaggio», e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui alla l.r. 65/2014 e alla D.C.R. 37/2015, quali oggetti incentivabili e meritevoli degli interventi di mecenatismo in quanto strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, strumenti altresì adeguati a sostenere lo sviluppo dei territori, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

2. Le novelle legislative citate ai punti precedenti hanno reso necessarie alcune limitate modifiche del regolamento di attuazione della l.r. 18/2017.



SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 18/2017))

1. La lettera *c)*, dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 «Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana»), è interamente sostituita dalla seguente:

«*c)* l'indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma.»

2. La lettera *b)* dell'art. 2 comma 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituita dalla seguente: «*b)* qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all'art. 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014).»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente: «*2-bis.* Gli studi di fattibilità di cui al comma 2 lettera *b)* sono formalizzati mediante l'approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 2, del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma:

«*3-bis.* I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).»

5. Il comma 4, dell'art. 2 del d.p.g.r. 62/R/2017, è sostituito dal seguente:

«4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, nonché del "patrimonio culturale intangibile", nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, l.r. 18/2017))

1. Nell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola «paesaggio», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché del "patrimonio culturale intangibile", nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017))

1. Nell'art. 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole «la competente struttura della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale».

2. Nell'art. 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole «tra i progetti di cui all'art. 2», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 4, comma 4-ter, della l.r. 18/2017».

3. Nell'art. 5, comma 6, del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola «beneficiari», sono aggiunte le seguenti parole: «delle istanze ritenute ammissibili».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

25R00034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 2/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto;



Visto l'articolo 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) e in particolare l'articolo 20;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 13 maggio 2024, n. 559;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 31 luglio 2024;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1552;

Considerato quanto segue:

1. il regolamento di attuazione, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 36/2023, disciplina gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento per le tartufaie naturali controllate e per le tartufaie coltivate, la definizione delle specie ammesse per la micorrizzazione delle piante tartufigene e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse, le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale, le modalità e i tempi dell'invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale sia dei dati inerenti il rilascio e il rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, che dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate riconosciute, le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber da parte del tartufaio, le modalità per l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del tartufo e di modifica di quelle esistenti, le modalità di richiesta da parte del comune o di organismi scientifici di periodi in deroga rispetto al calendario di cerca e di raccolta dei tartufi, la documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata, la documentazione e le modalità di presentazione della richiesta da parte delle associazioni di tartufai di riconoscimento di area addestramento cani da tartufo, della definizione del periodo temporale di apertura e di modalità di accesso all'area medesima, la tipologia e le modalità di apposizione delle tabelle di delimitazione lungo il perimetro delle tartufaie naturale controllate, di quelle coltivate e delle aree addestramento cani da tartufo;

2. al fine di semplificazione delle procedure autorizzatorie ancora in essere al momento di entrata in vigore del presente regolamento si prevede che alle richieste di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

(Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni);

3. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e di adeguare conseguentemente il testo a eccezione di quelle relative agli articoli 10, comma 2 e 14, comma 2 in quanto, in seguito ad una valutazione tecnica, le stesse non sono state ritenute in linea con le finalità delle medesime disposizioni.

SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata (articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale n. 36/2023).


1. Le tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata, ai fini di mantenere e/o incrementare la produzione tartufigena, devono rispettare gli habitat naturali, mantenendo gli equilibri dell'ecosistema.

2. Le tecniche di cui al comma 1 sono specificate nel progetto di costituzione e nel piano quinquennale di gestione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) in funzione dello stato della tartufaia naturale e possono riguardare, tra le altre:

- a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
- b) avviamento ad alto fusto del bosco, secondo un progetto di taglio, qualora necessario, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) controllo della vegetazione arbustiva infestante;
- d) eliminazione e controllo della vegetazione alloctona infestante;
- e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e diradamenti selettivi di piante arboree;
- f) eliminazione di piante secche in piedi, secche cadute o pericolanti;
- g) irrigazioni e pacciamature;
- h) inserimento piante tartufigene;
- i) ogni altra pratica agronomica o forestale che si renda necessaria purché nel rispetto dell'ecosistema tartufigeno.

3. Le tecniche colturali di gestione della tartufaia coltivata, specificate nel progetto di impianto e nel piano di gestione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), devono fornire anche le seguenti informazioni:

- a) verifica dell'attitudine del luogo di impianto rispetto alla/e specie di tartufo previste in coltivazione, ovvero i caratteri stazionali, pedologici, microclimatici;



b) analisi del suolo e destinazione dello stesso nei due anni precedenti all'impianto;

c) indicazione del numero e della specie di piante arboree simbiotiche per ettaro di coltivazione, sesto di impianto, durata della stagione improduttiva e produzione mediamente attesa per ciascuna specie dichiarata in coltivazione e indicazione del vivaio di approvvigionamento;

d) tecniche di preparazione del suolo all'impianto e delle modalità di impianto;

e) tecniche di gestione post-impianto per un periodo pari alla durata del piano di gestione, dalla messa a dimora fino all'entrata in produzione.

Art. 2.

Specie ammesse e modalità di controllo e di certificazione delle piante tartufigene (articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 36/2023).

1. Le specie di funghi del genere *Tuber* con le quali sono micorrizzate le piante tartufigene da mettere a dimora nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate sono quelle indicate all'articolo 5 della legge regionale.

2. Per la messa a dimora di piante tartufigene nella tartufaia, sia naturale controllata che coltivata, il richiedente del riconoscimento di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartufigo regionale), di seguito legge regionale, deve utilizzare materiale in possesso di certificazione, prevista dalla normativa di settore, che specifica, almeno, il numero delle piantine, la specie forestale e il tipo di tartufo con cui è stata eseguita la micorrizzazione.

3. Il richiedente presenta al Servizio fitosanitario regionale la documentazione di cui al comma 2, e quest'ultimo rilascia un certificato con il quale è attestata la conformità del materiale vegetale alla documentazione di micorrizzazione.

Art. 3.

Modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale (articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 36/2023).

1. La mappatura regionale delle aree tartufigene e delle aree a raccolta riservata è realizzata dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base del lavoro di ricerca e aggiornamento periodico delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e coltivate.

2. La mappatura è realizzata su sistemi informativi geografici (GIS) ed è inserita sullo strumento web GIS della Regione Toscana GEOscopio di cui all'articolo 55 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

3. L'aggiornamento della mappatura avviene con cadenza almeno biennale.

4. I comuni e i soggetti scientifici riconosciuti di cui all'articolo 9 possono accedere ai dati caricati su GEOscopio al fine di porre in essere le specifiche competenze previste dalla legge regionale e per esigenze di tutela e di conservazione del patrimonio tartufigo.

5. I soggetti di cui al comma 4 indirizzano l'istanza di accesso ai dati, tramite posta elettronica certificata, alla competente struttura della Giunta regionale indicando, oltre all'oggetto della richiesta, la finalità della stessa. Gli stessi sono tenuti alla riservatezza riguardo ai dati ai quali accedono ed è fatto divieto della loro divulgazione.

Art. 4.

Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni alla Giunta regionale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi (articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 36/2023).

1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi rilasciati negli ultimi dodici mesi contenenti:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza e un indirizzo di posta elettronica;
- c) il codice fiscale;
- d) la data di rilascio del tesserino di abilitazione e del versamento della tassa regionale;
- e) la scadenza del tesserino di abilitazione.

Art. 5.

Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e coltivate riconosciute (articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 36/2023).

1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi alle nuove attestazioni di riconoscimento di tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, inerenti il proprio ambito territoriale, rilasciate e rinnovate negli ultimi dodici mesi, contenenti, per ogni nuova attestazione rilasciata:

- a) le generalità del titolare o dei titolari, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, se posseduta;
- b) il titolo di conduzione (proprietario, affittuario etc.);
- c) la categoria del soggetto richiedente (impresa agricola, IAP, privato, associazione etc.);
- d) i dati catastali e le mappe particellari con il perimetro della tartufaia;
- e) la data di riconoscimento e quella di scadenza;
- f) la/e specie di tartufo oggetto di raccolta riservata.



Art. 6.

Accertamento e identificazione delle specie di Tuber (articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 36/2023)

1. L'accertamento delle specie di Tuber di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale può essere fatto a vista dall'operatore, munito del tesserino di abilitazione alla cerca e alla raccolta di cui all'articolo 9 della legge regionale, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie è condotta dagli Ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2. L'operatore di cui al comma 1 prende contatto con l'Ispettorato micologico secondo le modalità previste dallo stesso.

Art. 7.

Modalità per istituire nuove zone geografiche di provenienza di tartufi e per modificare le esistenti (articolo 6, commi 3 e 4 della legge regionale n. 36/2023).

1. La proposta di nuova zona geografica di provenienza di tartufi, rispetto a quelle previste dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale, deve essere presentata alla Giunta regionale da almeno tre comuni confinanti, sentite le associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, i consorzi volontari di cui all'articolo 16 della legge regionale e le organizzazioni professionali agricole. La proposta deve essere motivata e inviata alla competente struttura della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può, inoltre, modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale su richiesta motivata di un nuovo comune confinante o di un comune facente parte della zona di provenienza, sentito il parere delle associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, dei consorzi volontari di cui all'articolo 16 della legge regionale e delle organizzazioni professionali agricole. A tal proposito il comune invia alla competente struttura della Giunta regionale una richiesta motivata.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 o 2, acquisito il parere di un soggetto scientifico di cui all'articolo 9, si esprime sull'istituzione di nuove zone di valorizzazione o sulla variazione proposta di quelle esistenti. In caso di esito positivo la deliberazione contiene anche l'aggiornamento dei comuni di provenienza di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale.

Art. 8.

Richiesta di periodi di divieto diversi dal calendario di cerca e di raccolta del tartufo (articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 36/2023).

1. Per richiedere alla Giunta regionale il divieto di cerca e di raccolta di tartufi in periodi diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta di cui all'articolo 8 della legge regionale il comune territorialmente competente presenta istanza motivata alla competente struttura della

Giunta regionale, corredata da una relazione tecnica in cui si evidenziano le motivazioni e le cause che richiedono il divieto.

2. La Giunta regionale si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 9.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cerca e alla raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta (articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 36/2023).

1. Per motivi di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione, su richiesta di soggetti scientifici riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, la Giunta regionale può autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta di cui all'articolo 8 della legge regionale.

2. Il soggetto scientifico interessato presenta istanza alla competente struttura della Giunta regionale specificando la motivazione dello studio, della ricerca o della sperimentazione e le finalità che tale attività si prefigge, indicando, altresì, l'area interessata e le specie di tartufi oggetto della deroga; all'istanza è allegata una cartografia di dettaglio che individua l'area interessata, in supporto informatico georeferenziato.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza con deliberazione della Giunta regionale e la stessa è comunicata ai comuni interessati, alle associazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale, ai consorzi di cui all'articolo 16 della legge regionale se presenti nel territorio interessato e agli organi di vigilanza.

Art. 10.

Documentazione per la richiesta di riconoscimento e di rinnovo di tartufoia naturale controllata (articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 36/2023).

1. Al fine del riconoscimento di tartufoia naturale controllata il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell'attestazione di riconoscimento. L'imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufoia naturale controllata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Il comune mediante il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) provvede all'istruttoria dell'istanza e rilascia il riconoscimento di tartufoia naturale controllata.

2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:

a) la perizia asseverata da un professionista abilitato iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati che tratti dei seguenti aspetti: caratteristiche ecologiche dell'ambiente nel quale il tartufo produce (terreno, vegetazione e microclima);



1) estensione delle superfici e indicazione delle particelle catastali interessate dagli interventi;

2) evidenziazione cartografica degli interventi di mantenimento o miglioramento previsti;

3) inquadramento cartografico e catastale su base informatica;

b) gli estremi dei titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;

c) nel caso di richiedente imprenditore agricolo professionale (IAP) attestazione o autocertificazione del requisito, se non già contenuta nel fascicolo aziendale;

d) se il richiedente è un'associazione di cui all'articolo 15 della legge regionale attestazione o autocertificazione circa il possesso della personalità giuridica di diritto privato;

e) il piano di gestione che individua le tecniche colturali atte al mantenimento e al miglioramento della produzione del tartufo in situ in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, compresa l'eventuale messa a dimora di piante tartufigene.

3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento di tartufo naturale controllata. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.

4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufo naturale controllata riconosciuta, il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale in merito ai limiti di superficie.

5. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta al comune, con le modalità di cui al comma 1, l'istanza di rinnovo allegando:

a) la nuova perizia asseverata di cui al comma 2, lettera a);

b) il nuovo piano di gestione di cui al comma 2, lettera e).

6. Nel caso in cui la superficie della tartufo ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufo naturale controllata è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.

7. Alle richieste di riconoscimento di tartufo naturale controllata presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).

Art. 11.

Documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufo coltivata (articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 36/2023).

1. Al fine del riconoscimento di tartufo coltivata il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell'attestazione di riconoscimento. L'imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufo coltivata tramite la DUA sul sistema informativo dell'ARTEA. Il comune mediante il SIGAF provvede all'istruttoria dell'istanza e rilascia il riconoscimento di tartufo coltivata.

2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:

a) una perizia asseverata, in merito a quanto definito nell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), da un professionista abilitato iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

b) l'inquadramento cartografico e catastale su base informatica;

c) gli estremi dei titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;

d) il piano di gestione che individua le tecniche colturali in conformità a quanto disposto dall'articolo 1.

3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.

4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufo coltivata riconosciuta il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1 provvede all'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2.


5. Nel caso in cui la superficie della tartufo ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufo coltivata è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.

6. Alle richieste di riconoscimento di tartufo coltivata presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).

Art. 12.

Documentazione e modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento e di rinnovo di area addestramento cani da tartufo (articolo 14, comma 4 della legge regionale n. 36/2023).

1. Ogni associazione di tartufai di cui all'articolo 15 della legge regionale può richiedere il rilascio dell'attestato di riconoscimento di un'area addestramento cani da



tartufo presentando la richiesta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ricade l'area. Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

- a) l'inquadramento cartografico e cartografia catastale dell'area interessata;
- b) gli estremi del titolo di possesso o di proprietà dell'area;
- c) il piano della attività comprendente il calendario di apertura dell'area in conformità con il calendario di cerca e di raccolta dei tartufi di cui all'articolo 8 della legge regionale;
- d) il regolamento di accesso alla stessa.

2. Ogni associazione può richiedere l'istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo la cui superficie non superi due ettari in un corpo unico.

3. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta allo SUAP insieme all'istanza, il nuovo piano delle attività e il regolamento di accesso di cui al comma 1 lettere c) e d) con le modalità di cui allo stesso comma 1. In assenza di variazioni, il richiedente può autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio della precedente attestazione di riconoscimento, senza allegare documentazione.

Art. 13.

Periodo di apertura e modalità di accesso all'area addestramento cani da tartufo (articolo 20, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 36/2023).

1. Il periodo di apertura agli utenti dell'area addestramento cani da tartufo avviene nei periodi di apertura del calendario di cerca e di raccolta del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale.

2. La gestione delle aree di addestramento cani è affidata all'associazione che ha fatto richiesta di riconoscimento, la quale deve assicurare le attività di addestramento a tutti coloro che ne facciano richiesta anche se non soci, organizzando le attività e gli accessi, in modo da dare la più ampia diffusione del corretto impiego del cane nella cerca e nella raccolta dei tartufi.

3. Le attività di addestramento cani da tartufo devono essere svolte nel rispetto dell'articolo 7 della legge regionale.

Art. 14.

Tipologia e modalità di apposizione delle tabelle nelle tartufaie naturali controllate, coltivate e nelle aree addestramento cani da tartufo (articolo 11, comma 8, articolo 12, comma 6 e articolo 14, comma 6 della legge regionale n. 36/2023).

1. Le tabelle di delimitazione previste dalla legge regionale devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30 e devono essere collocate su pali o altri sostegni morti a una altezza minima da terra di 1.80 metri, purché sia assicurata la visibilità delle medesime. Le

tabelle possono anche essere collocate su sostegni vivi ma soltanto con uso di fascette tali da non danneggiare la pianta.

2. Le tabelle sono poste in modo tale che da ogni cartello deve essere visibile il precedente e il successivo e sono poste lungo tutto il perimetro della superficie interessata a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e devono essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

3. Le tabelle devono essere scritte in stampatello nero su fondo bianco, ben leggibili da terra. Su ogni tabella sono riportati il numero di riconoscimento rilasciato dal comune e a seconda della tipologia di area da delimitare, la scritta «Cerca e Raccolta di tartufi riservata» o «Area addestramento cani da tartufo - Divieto di raccolta di tartufi».

4. Le tabelle di delimitazione devono essere, nel tempo, mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e rimosse a cura del titolare quando viene meno il riconoscimento dell'area delimitata.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

25R00035

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 11.

Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali.



2. La Consulta opera per la tutela dei diritti delle donne e promuove la realizzazione della piena parità tra donne e uomini, la valorizzazione delle differenze di genere, il contrasto alla violenza di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

Art. 2.

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da:

a) dieci componenti designate dal Consiglio regionale tramite elezioni con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate, a seguito di apposito avviso pubblico, dagli enti del Terzo settore che operano sul territorio regionale nell'ambito della parità tra donne e uomini, della tutela dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale;

b) cinque componenti designati dal Presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità. I componenti sono scelti, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, tra persone che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza nel settore delle pari opportunità.

2. Per ogni componente di cui al comma 1 il Consiglio regionale e il Presidente della Regione designano, rispettivamente, una componente supplente.

3. Non possono essere designati come componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Non possono far parte della Consulta coloro che ricoprono le cariche di Assessore e consigliere della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale, dei comuni e delle comunità montane, del territorio regionale.

5. I criteri e le modalità per la designazione dei componenti di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di cui all'art. 6.

Art. 3.

Costituzione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.

2. La Consulta dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). L'incarico di componente della Consulta può essere rinnovato una sola volta.

3. La seduta d'insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione.

4. Nella prima seduta la Consulta elegge a maggioranza dei componenti l'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente della Consulta e da due vicepresidenti.

5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno adottato a maggioranza dei componenti.

6. La Consulta opera a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della relativa funzione.

Art. 4.

Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità;

b) trasmette alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità e al Presidente della Regione un programma triennale di attività e gli eventuali aggiornamenti annuali e, entro il 31 marzo, una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta;

c) trasmette al Consiglio regionale e al Presidente della Regione i dati forniti dai datori di lavoro, pubblici e privati, relativi alla situazione occupazionale e professionale del personale femminile nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

d) formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, anche tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e dell'obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 (parità di genere) con particolare riferimento a quelli coerenti con le finalità della presente legge;

e) promuove il rispetto dell'equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne);



f) promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri e iniziative anche con analoghi organismi di altre Regioni;

g) svolge approfondimenti e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale e della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull'attività svolta;

h) può promuovere lo svolgimento di audizioni, ai sensi dell'art. 33, comma 6, dello Statuto, da parte della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;

i) può proporre lo svolgimento di una missione valutativa alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, che può far propria la proposta e trasmettere la stessa al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

2. Alle riunioni della Consulta possono intervenire l'Assessore regionale e il Presidente della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità o loro delegati.

3. La Consulta, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con:

a) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;

b) l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all'art. 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;

c) gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità.

4. Il programma triennale di attività e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata alla Consulta, unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 5.

Sede e organizzazione della Consulta

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali nonché le risorse umane e strumentali adeguate ai compiti di cui all'art. 4.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

Art. 6.

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per:

a) la designazione dei componenti della Consulta, nonché per la loro sostituzione nel caso di cessazione dall'incarico per cause diverse dalla scadenza naturale, ivi compresa la mancata partecipazione alle sedute della Consulta senza giustificati motivi per tre volte consecutive;

b) il rilascio del parere di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

c) il rimborso delle spese sostenute dall'Ufficio di presidenza della Consulta ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 6.

2. Dalla data di costituzione della Consulta, istituita ai sensi della presente legge, è soppressa la Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e successive modifiche.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità);

b) la legge regionale 5 settembre 1977, n. 32, relativa a modifiche alla legge regionale n. 58/1976;

c) la legge regionale 21 luglio 1984, n. 43, relativa a modifica alla legge regionale n. 58/1976;

d) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3, relativa a disposizioni di modifica e transitoria della legge regionale n. 58/1976;

e) i commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a disposizioni di modifica e transitoria della legge regionale n. 58/1976.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della propria funzione, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione



01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa obbligatoria denominata: «Spese per la Consulta femminile regionale per le pari opportunità», il cui stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l'anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall'anno 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono, per una quota fino al 5 per cento o, comunque, per un importo annuale non inferiore a euro 100.000,00, le risorse relative alle seguenti leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge di stabilità regionale:

a) legge regionale n. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

b) legge regionale n. 7/2021 e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;

c) legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolare l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

25R00211

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2024, n. 12.

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 «Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi» e successive modifiche

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2004 le parole: «, anche prima della apposizione del vincolo,» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 12/2004, come modificato dall'art. 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall'art. 4, comma 1, della medesima legge regionale n. 12/2004.

Art. 3.

Clausola di non onerosità

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

25R00212



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2024, n. 32 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 novembre 2024, recante la «Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 - Sez. Gen. del 12 dicembre 2024).

Per un errore materiale nel testo in lingua italiana, nel decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2024, n. 32, nell'art. 5, lettera b, numero 6, risulta sbagliato.

Quindi il testo sarà il seguente:

- 6) valutazione dei piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 novembre 2024, n. 1025,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ufficio Questioni linguistiche

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

- «f) coordinamento Rete Referenti linguistici dell'amministrazione provinciale;
- g) segreteria della commissione paritetica di terminologia.».

Art. 2.

Ripartizione Politiche sociali

1. Dopo il numero 1) della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è inserito il seguente numero:

«1-bis) elaborazione dei piani di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;».

Art. 3.

Ripartizione Amministrazione del patrimonio


1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogata.

Art. 4.

Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita: «*d*) Ufficio Affari amministrativi, che ha le seguenti competenze:

- 1) questioni amministrative relative a incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione dei contratti, svincolo delle fidejussioni fino al collaudo dell'opera;
- 2) autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali;
- 3) procedure aperte e negoziate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;



4) esecuzione delle verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

5) aggiudicazione degli appalti;

6) concorsi di idee e di progettazione;

7) elaborazione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;

8) segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* Ufficio Opere ambientali e infrastrutture, che ha le seguenti competenze:

1) realizzazione delle dorsali della rete in fibra ottica provinciale;

2) realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;

3) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

4) costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;

5) infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale;

6) coordinamento dei lavori per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica sul territorio provinciale in collaborazione e d'intesa con i comuni interessati;

7) realizzazione di infrastrutture primarie di interesse provinciale.».

Art. 5.

Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita:

«*b)* Ufficio Pianificazione paesaggistica e comunale, che ha le seguenti competenze:

1) pianificazione paesaggistica e comunale;

2) adeguamento e modifica dei piani paesaggistici;

3) procedimento di pianificazione verde-verde;

4) vincoli paesaggistici;

5) coordinamento della tutela degli insiemi;

6) valutazione dei piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole;

7) predisposizione di pareri ecologico-paesaggistici;

8) consulenza ai comuni su pianificazione e edilizia;

9) esame dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;

10) esame dei piani comunali per il territorio e il paesaggio nonché dei piani urbanistici comunali;

11) esame dei piani delle zone di pericolo;

12) Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio;

13) vigilanza sull'attività edilizia;

14) consulenza e formazione dei componenti delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio;».

2. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita:

«*d)* Ufficio Tutela del paesaggio, che ha le seguenti competenze:

1) valutazione degli interventi di modificazione del paesaggio e gestione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia;


2) esame di progetti di modificazione del paesaggio nell'ambito dei procedimenti sottoposti a valutazione ambientale;

3) segreteria della commissione competente per gli interventi di modificazione del paesaggio;

4) consulenza sulla tutela del paesaggio;

5) elaborazione di criteri e linee guida a livello progettuale per l'inserimento paesaggistico;

6) funzioni di polizia amministrativa;».



Art. 6.

Servizio per la Sicurezza e la prevenzione della violenza

1. L'art. 57 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:

«Art. 57 (*Servizio per la Sicurezza e la prevenzione della violenza*). — 1. Presso il Dipartimento Edilizia abitativa, Sicurezza e prevenzione della violenza è collocato come struttura operativa il Servizio per la Sicurezza e la prevenzione della violenza, che ha le seguenti competenze:

- a) pianificazione, coordinamento e attuazione di misure per la prevenzione della violenza;
- b) pianificazione, coordinamento e attuazione di misure per incrementare la sicurezza e il senso di sicurezza;
- c) rapporti con gli organi statali in materia di pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6;
- d) rapporti con i comuni e le comunità comprensoriali in materia di pubblica sicurezza;
- e) polizia locale.».

Art. 7.

Ripartizione Agricoltura

1. La lettera q) del comma 1 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogata.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Dopo il comma 3 dell'art. 64 del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. La lettera d) del comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, è abrogata.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 novembre 2024


Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00145


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-037) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 9 1 3 *

€ 3,00

